

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2161

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E, AD INTERIM, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(GUARINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 15,
recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica

Presentato il 23 gennaio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto trova giustificazione, da un lato, nella esigenza, imposta da accordi raggiunti in sede comunitaria in conseguenza della procedura di infrazione avviata con nota della Commissione delle Comunità europee del 31 maggio 1991, di provvedere alla liquidazione della REL SpA, istituita con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, e, dall'altro lato, nella esigenza, anch'essa conseguente ad accordi internazionali, di provvedere

alla capitalizzazione della SGS-Thomson, che, nell'ambito del settore dell'elettronica, costituisce il nucleo associato di ricerca ed operativo di gran lunga più rilevante nel mercato europeo e, perciò, il primo, tra quelli cui astrattamente si riferisce il decreto, da sostenere.

L'impegno in proposito assunto fin dagli anni ottanta in associazione con la Francia, che ha anche coinvolto imprese di alcuni Paesi europei, impone oggi, come si è verificato in incontri al massimo livello e, da ultimo, nel vertice di

Parigi del 9 e 10 novembre 1992, un'adeguata ricapitalizzazione della società — che in Italia ha centri produttivi di rilevante consistenza, per circa 3.500 addetti — ed un adeguato sostegno delle sue iniziative di ricerca, in vista dell'attuazione di un piano di sviluppo che, a fronte di apporti al capitale, nell'arco di cinque anni, di circa mille milioni di dollari, consentirà, insieme a risultati netti positivi, un fatturato annuo di elevatissimo contenuto tecnologico dell'ordine dei tremila milioni di dollari, tale da rendere consistente la relativa quota di un mercato sul quale operano imprese giganti giapponesi e statunitensi.

Il reperimento delle risorse da destinare all'impresa, così per aumento di capitale come per sostegno alla ricerca, è problema che, pure nella nota, difficile situazione finanziaria, si è potuto risolvere *in armonia con la individuazione degli organismi nazionali più idonei a partecipare alla complessa operazione.*

Da un lato, infatti, si è potuto contare sugli ottimi risultati conseguiti, nell'ambito della liquidazione ad esso commessa, dal Comitato per l'intervento nella SIR, che non solo ha recuperato l'intero fondo posto a disposizione dal Tesoro nel 1982, ma lo ha notevolmente accresciuto.

D'altro lato si sono utilizzate consistenze della REL SpA, impossibilitata, per le cennate limitazioni comunitarie, ad interventi ulteriori.

Si è voluto evitare che, ai fini della partecipazione italiana al capitale azionario della SGS-Thomson, la veicolazione dei mezzi finanziari coinvolga enti che non hanno competenze specifiche nel settore dell'elettronica.

Il Comitato SIR, cui si attribuisce la liquidazione della REL SpA, viene autorizzato, su indicazione del Consiglio dei ministri, ad assumere una partecipazione azionaria di rilievo che il Comitato stesso può sostenere con i fondi a sua disposizione e con quelli che eventualmente gli perverranno dalla citata liqui-

dazione, curando, in armonia con i piani esistenti, di valorizzarla al meglio, senza alcun pregiudizio per l'esito finale, ampiamente positivo, degli interventi già a suo carico.

Dal punto di vista finanziario l'operazione non comporta nuovi oneri per il Tesoro.

Ad essa si fa fronte, infatti, utilizzando le disponibilità liquide del Comitato, che compensa il proprio bilancio con il controvalore delle partecipazioni sottoscritte, e la liquidità della REL, ai cui fabbisogni di gestione farà fronte lo stesso Comitato, che già dispone, a tal fine, di sufficienti mezzi finanziari.

Al termine della liquidazione della REL eventuali proventi saranno versati dal Comitato, insieme ai propri, allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 5 febbraio 1982, n. 25.

Le norme attuano tali intenti e merita di essere ulteriormente chiarito il solo articolo 3, inteso a consentire, secondo quanto hanno richiesto, lo svincolo degli istituti di credito associati al Comitato nell'opera di risanamento della SIR dalla procedura in corso.

Ad essi viene offerto con immediatezza, e sono ovviamente liberi di accettare o meno, quanto si ritiene, valutati i rischi ancora in essere, possa spettare a chiusura della liquidazione al momento impedita dal notevole contenzioso fiscale e civile inerente a società già inquadrate nel gruppo SIR.

Si prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eserciti la vigilanza sul Comitato e presenti annualmente una relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 15, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452.

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993 ()*.

Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL Spa ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed internazionale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. La partecipazione azionaria del « Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa » istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica Spa (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilità.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, par-

(*) Vedi anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

tecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.

ARTICOLO 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR-CBS Spa in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

ARTICOLO 4.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.